

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI
e/o di FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

TRA

IUSTO/SSF Rebaudengo altrimenti detto **Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo** o in forma abbreviata **IUSTO** (d'ora in poi denominato "soggetto promotore") con sede legale in Torino, Piazza Conti di Rebaudengo 22, avente C.F. 97601870013 e P.IVA n. 09328910014, rappresentato dal Direttore Generale e Procuratore del Legale Rappresentante, dott. Alessio Rocchi, nato a Bergamo il 27/06/1968,

E

l'Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola, altrimenti detta o in forma abbreviata **ASL VCO** (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") con sede in Omegna (VB), via Mazzini n. 117, Codice fiscale n. 00634880033, rappresentata dal Legale Rappresentante il Direttore Generale Dott. Giovanni Caruso, nato a Catania (CT) il 13/09/1952.

PREMESSO CHE

- Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n° 1859.
- La presente convenzione viene stipulata, ove applicabile, anche ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 74-5911, del 3 giugno 2013.
- IUSTO/SSF Rebaudengo è un istituto aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma (UPS), Università dipendente dalla Santa Sede legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano per il rilascio di Lauree e Titoli Universitari Superiori; riconosciuta con Decreto del MURST del 02/01/1990 come Università che rilascia titoli equipollenti al Diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università Italiane e pertanto idonea alla titolarità dei tirocini per l'ammissione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo secondo quanto stabilito all'art. 53 del DPR 328/01.
- IUSTO/SSF Rebaudengo è un'Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione (Cert.n.827/001) e Orientamento (Cert.n.800/001) del 04/04/2007.
- IUSTO/SSF Rebaudengo attraverso la stipula di convenzioni intende garantire agli allievi un'attività di tirocinio, da svolgersi presso enti pubblici e privati, finalizzata a seconda dei casi:
 - al conseguimento della Laurea in Psicologia (tirocinio curriculare);
 - al conseguimento della Laurea in Scienze dell'educazione (tirocinio curriculare)
 - all'accesso all'Esame di Stato per l'Abilitazione all'Esercizio della Professione di Psicologo (tirocinio professionalizzante);
 - al conseguimento del Diploma di Master Universitario, con attività formative pratiche rientranti pienamente nel percorso di studi;

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n° del
Composto da n° 05 fogli con n° 05 facciate utilizzate

- allo svolgimento dei tirocini/stage curricolari previsti dai percorsi formativi a finanziamento pubblico e/o a libero mercato organizzati dall'Agenzia Formativa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Obblighi del Soggetto ospitante

Il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture uno o più tirocinanti simultaneamente presenti in tirocinio di formazione, in relazione ai corsi di studio e/o progetti erogati da SSF Rebaudengo.

Il soggetto ospitante dichiara che dalla stipula della presente Convenzione e, ogni qualvolta sottoscriverà un progetto formativo e di orientamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, rispetterà la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti stabilita dall'art. 1 comma 3 del D.M. 25.3.1998 n 142.

Il soggetto ospitante garantisce di svolgere, al proprio interno, attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.

Il soggetto ospitante individua uno o più **Tutor** aziendali incaricati di seguire i tirocinanti di riferimento secondo quanto definito nella presente convenzione e nel progetto individualizzato di tirocinio, e si impegna a garantire che tali Tutor siano in possesso dei requisiti fondamentali previsti dalla legge e dai regolamenti di tirocinio dei singoli corsi. Ciascun Tutor si impegna ad effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, a verificare la stessa attraverso un costante monitoraggio e a procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio. È compito del Tutor attestare le presenze effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo da SSF Rebaudengo. Il Tutor si impegna a segnalare in forma scritta al *Soggetto promotore* (tirocini@ius.to) ogni cambiamento di sede o di orari e qualunque non conformità del percorso.

Laddove si renda necessario il coordinamento tra diversi tutor e diverse esperienze di tirocinio, il soggetto ospitante nomina un **Referente dei tirocini**. Il Referente dei tirocini è garante degli accordi stipulati nella presente convenzione.

La modifica dei nominativi del Referente dei tirocini e dei Tutor, indicati nella Scheda informativa dell'Ente/Struttura, comporta per il soggetto ospitante l'immediato obbligo di segnalazione al *Soggetto promotore*.

Art. 2 - Finalità/Contenuti del Tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal *Soggetto promotore*, **Tutor formativo**, e da un **Tutor aziendale**, indicato dal *Soggetto ospitante*.

Il Tutor Formativo si impegna a seguire il tirocinante di riferimento per monitorare:

- il raggiungimento degli obiettivi del progetto individualizzato di tirocinio;
- la validità e l'attinenza del percorso pratico con il progetto;
- le modalità di svolgimento del tirocinio;
- la fase di rielaborazione dell'esperienza di tirocinio.

ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n° del
Composto da n° 05 fogli con n° 05 facciate utilizzate

Le parti si impegnano a garantire che il tirocinio sia coerente con le modalità e i contenuti indicati nel Progetto formativo ed eventualmente nel regolamento di tirocinio del Corso. In particolare, il **soggetto ospitante** si impegna a garantire che le attività di tirocinio prevedano la seguente articolazione:

- progettazione dell'esperienza di tirocinio e sua realizzazione secondo le fasi concordate in sede di definizione degli accordi preliminari;
- accompagnamento sul lavoro in itinere da parte del tutor;
- rielaborazione dell'esperienza di tirocinio attraverso l'analisi delle difficoltà emerse, approfondimenti teorici e pratici sulle tematiche trattate nel tirocinio;
- stesura della reportistica richiesta, laddove necessaria di una relazione finale che documenti e dia evidenza di tutto il percorso svolto nel tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il **Soggetto ospitante** in base alla presente Convenzione viene predisposto un **Progetto formativo e di orientamento** contenente:

- i dati anagrafici del tirocinante;
- il nominativo, il ruolo e la responsabilità del tutore didattico-organizzativo e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità civile;

1. Per ciò che concerne i tempi di attivazione e la durata del tirocinio si fa riferimento alle Leggi e norme attualmente vigenti.
2. Il **Soggetto ospitante** può erogare eventuali Premi, Borse di studio o rimborsi spese, da concordare con il **Soggetto promotore**.

Art. 3 - Permanenza in azienda

1. L'accesso alle strutture aziendali del **Soggetto ospitante**, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del Progetto formativo sottoscritto dal **Soggetto promotore**, dal **Soggetto ospitante** e dal tirocinante.
2. Il **Soggetto ospitante** si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).
3. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il **Soggetto ospitante**, il tirocinante e il **Soggetto promotore**, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Di norma, l'orario giornaliero non potrà eccedere il normale orario previsto per il personale interno.
4. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme (Libretto di tirocinio consegnato dal **Soggetto promotore**), a cura del **Soggetto ospitante**, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.
5. E' consentita, con il consenso del Tutor aziendale, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al **Soggetto promotore**.

**ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n° del
Composto da n° 05 fogli con n° 05 facciate utilizzate**

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del Tutor formativo e del Tutor aziendale e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazione o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il Libretto di Tirocinio consegnato da SSF Rebaudengo e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione delle attività svolte prevista del Regolamento di tirocinio del Corso.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*, questi potrà, previa informazione al Tutor Formativo, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta a SSF Rebaudengo e al *soggetto ospitante*, con un congruo preavviso.

Art. 5 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Il *soggetto promotore* garantisce, ai sensi dell'art. 3 comma 2 Decreto n.142 del 25.3.98, la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi durante l'effettuazione delle predette attività presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare immediatamente l'evento a IUSTO/SSF Rebaudengo, per consentire la denuncia agli istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", agli stessi dovrà essere impartita la formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro con le modalità e i contenuti previsti dai vigenti Accordi in materia sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome. In particolare:

- Il *soggetto promotore*, prima dell'inizio del periodo di tirocinio, eroga ai tirocinanti (che non abbiano già assolto a quest'obbligo) la *formazione generale* sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08.
- Il *soggetto ospitante* è responsabile e garante della loro *formazione specifica* sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08.
- Sul *soggetto ospitante* ricadono altresì gli obblighi di cui all'art. 36 (informazione ai lavoratori) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, nonché dell'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti in base alla normativa vigente e al DVR del *soggetto ospitante*.

Art. 6 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolte nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

**ALLEGATO A) alla DELIBERAZIONE n° _____ del
Composto da n° 05 fogli con n° 05 facciate utilizzate**

Le Parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

Art. 7 – Durata

La presente Convenzione, senza onere alcuno per la struttura ospitante, decorre dalla data di sottoscrizione **ed ha durata di 2-due anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. Può essere rinnovata alla scadenza con esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo fra le parti stesse, con relativo atto formale.**

Art. 8 – Arbitrato

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Tutte le controversie ancora irrisolte dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione da esperirsi presso il Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Torino.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato da esperirsi preso la Camera Arbitrale del Piemonte. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale del Piemonte. In tal caso, l'Arbitro unico deciderà sempre secondo diritto ed in via rituale.

Art. 9 – Oneri fiscali e spese di registrazione

La presente convenzione, a norma di legge, è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 53 e 39 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n°131 con spese a carico del richiedente.

Torino, il _____

(timbro e firma per il soggetto promotore)

Il Direttore di IUSTO

Omegna, _____

(timbro e firma per il soggetto ospitante)

Azienda Sanitaria Locale Verbano Cusio Ossola

il Rappresentante Legale

il Direttore Generale

Dr. Giovanni CARUSO